

Avviso pubblico

Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili

DGR 568/2026 – Misura 2 – Azione 2.1

Art. 1 – Finalità dell'intervento

La Regione Marche intende sostenere la realizzazione dei progetti relativi alla presente Azione 2.1, in attuazione del Capo IV, artt. 12 e 13, della L.R. 5/2012, concorrendo al conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione della Salute 2020/2025, approvato con DGR n. 1640/2021, in particolare del Programma Predefinito PP02 – Comunità attive.

L'obiettivo che si intende perseguire è favorire lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica con l'intento di dare alle persone disabili pari diritto, tenuto conto delle maggiori difficoltà che riscontra la pratica sportiva dei diversamente abili rispetto a quella delle persone "normodotate", per i costi più consistenti che richiede anche in relazione alla logistica, alle attrezzature ed agli ausili necessari.

Si deve considerare, peraltro, che lo sport ha un grande valore educativo e sociale e rappresenta uno strumento che consente di affermare non solo i diritti ma anche di prevenire le patologie e i deficit funzionali.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Alla realizzazione del presente intervento è destinato l'importo complessivo di € 270.000,00 così ripartiti:

- € 260.000,00 a valere sui fondi regionali annualità 2026;
- € 5.000,00 a valere su Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori – riparto 2025. Tali risorse vengono utilizzate nel rispetto delle finalità individuate nel Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 29 dicembre 2025 con cui sono state approvate le modalità di utilizzo delle risorse per il 2025 contenute nel "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" e della DGR n. 455 del 27 aprile 2026 di individuazione degli ambiti e delle aree tematiche di intervento;
- € 5.000,00 a valere su Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori – riparto 2022. Tali risorse vengono utilizzate nel rispetto delle finalità individuate nel Decreto del Sottosegretario allo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2022 con cui sono state approvate le modalità di utilizzo delle risorse per il 2022 contenute nel "Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori" e della DGR n. 2032 del 28 dicembre 2023 di individuazione degli ambiti e delle aree tematiche di intervento.

Art. 3 – Interventi ammissibili

La tipologia di interventi ammissibili relativi alla Azione 2.1 contempla il sostegno a spese sostenute per lo svolgimento di attività paralimpica, che incidono in maniera significativa sugli oneri di gestione dei soggetti ammessi alla presente tipologia di intervento, come ad esempio le spese di trasporto degli atleti, le spese per istruttori tecnici, spese logistiche per l'organizzazione o la partecipazione a competizioni ed altre tipologie.

Le organizzazioni sportive attive nell'ambito paralimpico, sostengono durante l'anno oneri relativamente superiori rispetto ad altre realtà sportive.

Sono esclusi dalla presente Azione gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

Non sono ricomprese, altresì, le manifestazioni e competizioni per le quali sia stata fatta richiesta a valere sulla Azione 4.3 o sulla Azione 4.4 del presente Programma annuale.

Art. 4 - Tempistica dei progetti e termini ammissibilità della spesa

Le iniziative devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 15/12/2026.

Le spese devono essere sostenute nel periodo di validità dal 01/01/2026 al 15/12/2026.

Art. 5 - Contributo concedibile

Il contributo regionale è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massimo di € 40.000,00.

Non saranno finanziati i progetti il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti inferiore a 500,00 euro.

Art. 6 - Regole di cumulo, doppio finanziamento

Non sono consentite spese già finanziate da altri soggetti pubblici per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa stessa.

Art. 7 - Soggetti ammessi a presentare domanda e requisiti soggettivi di ammissibilità

Possono presentare domanda:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche affiliate a una Federazione Sportiva e/o a una Disciplina Sportiva Associata e/o a un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal CIP ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive (RASD) istituito con d.lgs. 39/2021;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, composte prevalentemente da tesserati diversamente abili, ed iscritte al registro nazionale delle attività sportive (RASD) istituito con d.lgs. 39/2021, per la partecipazione o programmazione di attività e iniziative sportive patrocinata dal CIP;
- Comitato Italiano Paralimpico – Marche.

Tali soggetti devono avere i seguenti requisiti:

- non devono avere finalità di lucro;
- devono essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA;
- avere la sede legale e/o operativa nella Regione Marche e svolgere l'iniziativa sul territorio marchigiano.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto destinatario del contributo esclusivamente tramite il sistema informativo regionale AIRONE accessibile alla piattaforma <https://airone.regione.marche.it/>

Per accedere al sistema informativo AIRONE, l'utente dovrà disporre di apposite credenziali di autenticazione di tipo "forte". Le modalità di autenticazione supportate dal sistema sono: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure carta d'Identità elettronica (CIE-ID) o altra Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Ciascun utente si dovrà autenticare in AIRONE come persona fisica e successivamente come legale rappresentate od operatore di un'impresa.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate sulla homepage di AIRONE <https://airone.regione.marche.it/>. Sempre nella homepage sono indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo.

Tutte le dichiarazioni inserite nell'istanza on-line, si intendono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda dovrà essere compilata sulla piattaforma <https://airone.regione.marche.it/> secondo le seguenti modalità:

- inserimento su AIRONE dei dati anagrafici relativi all'ente/associazione e al legale rappresentante;
- compilazione delle schermate e dei campi richiesti nel modulo di domanda on line su piattaforma AIRONE.
- caricamento nell'apposita sezione "Allegati" del seguente allegato:
 - comunicazione del patrocinio da parte del CIP per le attività e iniziative sportive di cui al precedente art. 7, nel caso in cui presentino domanda Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche, composte prevalentemente da tesserati diversamente abili.

Al termine della compilazione l'utente dovrà:

- 1) convalidare la domanda per verificare la corretta compilazione di tutti i campi obbligatori;
- 2) effettuare l'invio telematico della domanda convalidata (**premere tasto "Invio"**).

A seguito dell'invio telematico, il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. Con l'assegnazione della data e dell'ora di trasmissione telematica, **la domanda si ritiene correttamente presentata.**

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, **dalle ore 09:00 del 10/06/2026 alle ore 13:00 del 10/07/2026.**

Ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo. Qualora lo stesso soggetto beneficiario presentasse più di una domanda sarà presa in considerazione solo quella ricevuta per ultima.

Art. 9 - Cause di inammissibilità della domanda

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo, pervenute entro i termini di scadenza specificati all'art. 8, è svolta dal Responsabile del Procedimento dell'Avviso e sarà diretta ad accertare la regolarità e la completezza delle domande pervenute.

Le domande sono ritenute inammissibili se:

- non trasmesse telematicamente tramite il sistema informatico AIRONE;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati all'art. 7;
- presentate da soggetti che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7;
- pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine fissato all'art. 8;
- pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni previste all'art. 8;
- se presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante del destinatario del contributo;
- se l'iniziativa non rientra nella tipologia di cui all'art. 3;
- se il soggetto richiedente non ha sede legale e/o operativa nella Regione Marche;
- se incomplete anche a seguito di richiesta di chiarimenti;
- verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili al dichiarante e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Per consentire la massima partecipazione, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti alla domanda presentata che dovranno essere trasmessi nelle modalità ivi indicate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Non saranno valutati chiarimenti non richiesti, né eventualmente inviati oltre il termine indicato. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base delle informazioni in possesso. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria sino alla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti e/o della scadenza del termine per la ricezione degli stessi.

Nel caso di domande ritenute non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Art. 10 - Assegnazione contributi

Il contributo regionale sarà assegnato alle domande, ammesse a finanziamento, dal responsabile del procedimento che verificherà la rispondenza dei progetti pervenuti con le finalità della presente Azione, previa acquisizione del parere CIP Marche sul progetto stesso, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 5/2012.

Le domande considerate ammissibili saranno finanziate nei limiti del contributo massimo concedibile di cui all'art. 5.

Qualora la disponibilità finanziaria prevista per la presente Azione non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste nella misura indicata al precedente articolo 5, i contributi verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse disponibili procedendo, per tutte le domande ammissibili, ad una riduzione percentuale in ragione dell'ammontare del costo complessivo ammissibile a finanziamento per gli stessi.

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore alla differenza data dalle spese ammesse in domanda dalla struttura regionale ed ogni altra entrata pubblica diversa dal cofinanziamento regionale.

L'istruttoria si concluderà con la predisposizione di un elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato e l'elenco delle domande non ammesse.

Art. 11 - Concessione del contributo

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, con decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sarà approvato l'elenco delle domande finanziabili con indicazione dell'importo assegnato, l'elenco delle domande non ammesse e la concessione dei relativi contributi.

L'approvazione delle domande ammesse a contributo avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle proposte progettuali, fatta salva la sospensione di cui al precedente art. 9 e salvo il verificarsi di circostanze che possano comportare l'adozione di un provvedimento motivato di aggravio del procedimento.

Il provvedimento di concessione del contributo sarà pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

- sito web tematico della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2026>

Lo stesso ha valore di notifica nei confronti dei soggetti proponenti la domanda.

Art. 12 - Rendicontazione della spesa

La rendicontazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal legale rappresentante in una unica soluzione a seguito della realizzazione dell'iniziativa progettuale.

La domanda di liquidazione del contributo, da compilare in ogni sua parte direttamente nell'applicativo AIRONE, dovrà essere inviata solo ed **esclusivamente tramite il sistema informativo regionale AIRONE** accessibile alla piattaforma <https://airone.regione.marche.it/> **entro le ore 13:00 del 15 dicembre 2026.**

La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere compilata in ogni sua parte sulla piattaforma <https://airone.regione.marche.it/> ed alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) relazione sull'attività svolta da produrre su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando l'Allegato 1 al presente Avviso, da caricare in allegato alla domanda di pagamento;
- 2) copia di tutti i documenti giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. Ai fini della regolare quietanza ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia del documento attestante l'avvenuto pagamento secondo le seguenti modalità:
 - Bonifico bancario;
 - Ricevuta bancaria;
 - Carta di credito/debito intestata al soggetto beneficiario.

Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante assegno, in criptovaluta, in contanti o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.

Le spese, il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle precedenti modalità, non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi.

Il Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport, ove lo ritenga necessario per le esigenze istruttorie, può, attraverso il sistema AIRONE richiedere integrazioni alla documentazione inserita, necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria.

La documentazione integrativa dovrà essere inviata tramite AIRONE entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di richiesta.

La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Degli esiti istruttori viene data comunicazione all'ente/associazione tramite inoltro risposta automatica da AIRONE.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla conformità della documentazione inserita a quanto richiesto ai precedenti punti.

A fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate, il contributo viene liquidato in un unico saldo.

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto e liquidato con riguardo ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili.

Art. 13 - Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi che possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata al progetto finanziato.

Sono costi ammissibili quelli riferibili a spese:

- se necessarie all'attuazione del progetto in quanto idonee e funzionali al conseguimento dell'obiettivo generale;
- essere intestate al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione dell'istanza;
- essere incluse nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo;
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale;
- essere comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.;
- sostenute nel periodo di validità dal 01/01/2026 al 15/12/2026;
- di trasporto, alloggio e vitto degli atleti disabili per la partecipazione a gare e competizioni di Calendario Federale di Federazioni e Discipline sportive riconosciute dal CIP, sostenute dal soggetto istante;
- spese inerenti all'organizzazione di manifestazioni sportive patrocinate dal CIP ivi incluse le spese di rappresentanza (quali premi, omaggi e riconoscimenti) fino al limite del 5% del totale dei costi ammessi a finanziamento;
- spese per istruttori (incluso l'atleta guida se previsto dalla Federazione e Disciplina Sportiva di riferimento), tecnici e medici specifici per atleti disabili tesserati a società ed associazioni sportive affiliate a Federazioni e Discipline Sportive riconosciute dal CIP;
- spese a favore di istruttori tesserati a società ed associazioni sportive affiliate ad entità riconosciute dal CIP per partecipazione a corsi specifici per l'attività paralimpica organizzati dal CIP, da Federazioni e Discipline Sportive riconosciuti dal CIP.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento e, pertanto, non concorrono a determinare il costo complessivo rendicontabile:

- ogni spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato;
- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo o suoi partner;
- spese riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato);
- costi in natura, figurativi o "in Kind";
- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente superiori al 10% calcolato sul totale del costo ammissibile oppure non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- spese in conto capitale;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari, convegni, raduni, ecc...);
- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione;
- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di doppio finanziamento eccedente il 100% della spesa;

- spese individuate in rimborsi a piè di lista e rimborsi spesa forfettari;
- rimborsi spese, ivi compresi quelli relativi a trasporto, vitto e alloggio;
- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;
- spese documentate attraverso scontrini;
- spese per eventi conviviali (quali pranzi, serate, ...) che eccedono il limite del 5% dei costi ammissibili;
- spese di rappresentanza (premi, omaggi e riconoscimenti) che eccedono il limite del 5% dei costi ammissibili;
- l'IVA afferente i costi diretti ove per la stessa possa essere esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i.;
- spese per affitto di beni immobili (allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi) superiori al 20% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese per contratti di leasing;
- spese per acquisto di materiale sportivo, attrezzature ed abbigliamento sportivo (t-shirt, magliette, pettorine di sicurezza, cappellini, tappetini, etc..) per i destinatari delle azioni progettuali, superiori al 30% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese di progettazione e per collaborazioni tecniche ed organizzative genericamente indicate;
- spese per acquisto di beni durevoli quali: arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio-cine-video, computer, apparecchiature hardware, telefoni cellulari, fotocopiatrici e relative spese di manutenzione e riparazione;
- spese per erogazioni liberali;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- spese di gestione (cioè quelle sostenute per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'ente);
- spese per la tenuta della contabilità, di segreteria, di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- spese connesse alla titolarità di cariche associative;
- spese per le pulizie e acquisto di prodotti igienico-sanitari, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per acquisto di dispositivi di sicurezza e materiale sanitario, anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per consulenze tecniche, amministrative, commerciali, fiscali, tributarie, legali, ecc..., anche se specificamente riferibili al progetto finanziato;
- spese per carburante (inerenti l'utilizzo di automezzi intestati alle ASD/SSD) superiori al 5% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese telefoniche e utenza acqua, riscaldamento, energia elettrica, ecc..;
- spese postali (comprese le spese per spedizioni tramite corriere);
- spese bancarie;
- spese per cancelleria, toner, carta per fotocopie, spese per fotocopie anche se specificatamente riferibili al progetto finanziato;
- spese assicurative (inerenti ad automezzi intestati alle ASD/SSD) superiori al 2% calcolato sul totale del costo ammissibile;
- spese di locazione sede sociale;
- imposte e tasse, ad eccezione dell'IVA riferita ai costi ammissibili (se non recuperabile);
- ammortamenti.

Art. 14 - Revoca del contributo

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento per:

- rinuncia al contributo concesso;
- mancato avvio o mancata attuazione del progetto finanziato;

- variazione del progetto finanziato che alteri gli obiettivi, i contenuti generali, le caratteristiche e le finalità del progetto stesso. Tra queste si considerano a titolo non esaustivo le seguenti:
 - a) l'iniziativa, così come modificata, non corrisponde più a nessuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 3;
 - b) l'iniziativa viene ricollocata in un periodo temporale diverso dal 01/01/2026 al 15/12/2026.
- se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato;
- nel caso si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- mancata presentazione della rendicontazione entro i termini indicati all'art. 12.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni consecutivi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea. La Regione, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario. Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme eventualmente dovute, maggiorate degli interessi. Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario.

Art. 15 - Controlli

La Regione Marche si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo. Eventuali documenti o informazioni richiesti dovranno essere prodotti alla Regione Marche entro 15 giorni dalla richiesta che verrà inviata tramite PEC. Il Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'attività di controllo.

Art. 16 - Clausola di salvaguardia

La Regione Marche, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, l'Avviso e i relativi allegati, qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della normativa di riferimento senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso pubblico comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e negli allegati.

L'amministrazione regionale si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni ai termini indicati e/o alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica collegata) qualora ne ravveda l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Art. 17 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 18 - Pubblicità

Il presente Avviso, completo dei suoi allegati, è pubblicato sul BURM e nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2026>

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è Elisabetta Lucconi.

Email: elisabetta.lucconi@regione.marche.it ; Telefono: 071.8063416.

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.

Qualora l'Amministrazione regionale avesse la necessità di posticipare i tempi istruttori, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta, ai seguenti recapiti:

Elisabetta Lucconi – elisabetta.lucconi@regione.marche.it - Telefono: 071.8063416

Carlo Dubbini – carlo.dubbini@regione.marche.it - Telefono: 071.8063699

L'unità organizzativa responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, sita in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.

Tutte le informazioni relative al responsabile del procedimento e/o ulteriori referenti sono reperibili anche al link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport> .

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport.

La casella di posta elettronica, a cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; rpd@regione.marche.it.

Finalità. I dati personali sono trattati per le finalità connesse al riconoscimento del contributo di cui alle presenti indicazioni tecniche-gestionali. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in relazione alle presenti indicazioni tecnico-gestionali verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento 2016/679/UE.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla L.R. 5/2012 e dalla D.G.R. n. 568 del 18/05/2026 “L.R. 5/2012, art.7 - Approvazione del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 2026”.

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Diritti. Ai soggetti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Si potrà proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).